



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

REGOLAMENTO DI ATENEIO DEI MASTER UNIVERSITARI E DELLE ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE

Istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale

Approvato con D.R. n. 254 dell'8/04/2019

Modificato con D.R. n. 64 del 04/02/2020 e con D.R: n. 234 del 5/05/2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

REGOLAMENTO DI ATENEO DEI MASTER UNIVERSITARI E DELLE ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE

Istituzione, attivazione e organizzazione dei corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di
aggiornamento professionale

SOMMARIO

TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Scopo del regolamento.....	2
Art. 2 – Principi generali	2
Art. 3 - Definizioni.....	2
TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI	3
Art. 4 - Caratteristiche dei Master universitari	3
Art. 5 – istituzione e Attivazione dei Corsi di Master universitario	4
Art. 6 - Gestione e organizzazione dei Master universitari.....	5
Art. 7 - Docenza	6
Art. 8 - Tutor	7
Art. 9 - Requisiti di ammissione ai Master universitari.....	7
Art. 10 - Conseguimento del titolo e dei crediti formativi.....	8
Art. 11 - Contributo di iscrizione.....	9
Art. 12 – piano finanziario	10
Art. 13 - Valutazione dei risultati	11
TITOLO III - LIFELONG LEARNING	11
Art. 14 - Caratteristiche	11
Art. 15 - Accesso ai corsi.....	12
art. 16 - Attivazione e gestione	12
TITOLO IV – ATTIVITA' DI PROMOZIONE.....	12
art. 17 – PROMOZIONE DEI MASTER E DEI CORSI DI LIFELONG LEARNING	12

TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale nell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli di seguito UNISOB.
2. In particolare, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, l'UNISOB attiva corsi di Master universitario, a conclusione dei quali rilascia rispettivamente i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello, nonché ogni altra iniziativa formativa, comunque denominata, rientrante nelle attività di Lifelong Learning e di aggiornamento professionale.
3. Il Presente Regolamento sostituisce i precedenti e entra in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2019.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività formativa post lauream dell'UNISOB ricomprende:
 - a) i corsi di Master universitario;
 - b) le attività di Lifelong Learning.
2. Per "Master Universitari" si intendono i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale/specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Per corsi di "Lifelong Learning" si intende ogni altra iniziativa didattica e formativa, comunque denominata, non rientrante nella previsione del sopra citato art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
4. L'Area Gestione della didattica dopo laurea è la struttura di Ateneo deputata all'organizzazione e gestione amministrativa dei Master e dei corsi di "Lifelong Learning".
5. Il Delegato del Rettore al "Lifelong Learning" monitora le attività dell'area affinché siano attuate le linee strategiche dell'Ateneo.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono inoltre:
 - a) per obiettivi formativi, le conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Master universitario e di Lifelong Learning sono finalizzati;
 - b) per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei frequentanti i corsi Master universitari e di Lifelong Learning;
 - c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione

- di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master universitario;
- d) per Distance Learning (DL) la modalità di apprendimento che prevede la fruizione di strumenti formativi accessibili attraverso l'utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo;
 - e) per docenti dei corsi di Master universitario e di Lifelong Learning, i professori di I e II fascia e i ricercatori dell'Ateneo o di altri Atenei nazionali ed esteri, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono attività didattiche ai sensi del successivo art. 7 ;
 - f) per Ateneo, l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (UNISOB).

TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI MASTER UNIVERSITARI

1. La denominazione "Master universitario UNISOB" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento didattico di Ateneo e al presente regolamento.
2. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, ivi comprese Università ed Accademie estere o Master internazionali e/o Master congiunti organizzati con Università estere e regolamentati da apposite convenzioni.
3. I corsi di Master universitario hanno una durata almeno annuale e si articolano in attività formative di tipologia e livello coerenti con gli obiettivi di perfezionamento e formazione che intendono perseguire, anche con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei potenziali destinatari.
4. I Master di I e II livello devono afferire ad una Facoltà/Dipartimento dell'Ateneo e tale afferenza va menzionata in tutta la documentazione (bando, piano di studio, certificazione finale).
5. I corsi di master di primo e secondo livello possono avere gli stessi obiettivi. La loro differenza risiede nei requisiti di accesso (vedi art. 9) e nella struttura del corso (vedi c. 8)
6. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.
7. Gli ordinamenti dei corsi di Master universitario devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari, corrispondenti ad almeno 1.500 ore di impegno complessivo.
8. Le attività formative nei corsi di Master universitario possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, visite didattiche, conferenze, projectwork, tirocini, stage. Alcune attività didattiche potranno essere svolte anche in modalità DL. Le attività didattiche si svolgono, di norma, all'interno delle strutture di Ateneo specificamente identificate. I tirocini e gli stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo. Ai master di II livello devono essere riservati 4 cfu (pari a 100 ore) di *project work*. Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti tra 8 e 12, alle attività della prova finale deve essere riservato un numero di crediti finali tra 3 e 8.

9. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master universitario è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli bandi. Il Referente del master può prevedere eventuali percorsi di recupero delle assenze, anche in modalità DL. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo.

ART. 5 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO

1. L'istituzione dei corsi di Master universitario di primo e secondo livello è deliberata dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimento. A tal fine, il / i docenti e/o le strutture che intendono farsi promotori di detti Master devono innanzitutto individuare il Comitato Scientifico del Master, che è l'organo che concorre all'individuazione degli obiettivi e della articolazione del percorso formativo, nonché, d'intesa con il Delegato del Rettore al LLL, avanzare poi al Direttore del Dipartimento la relativa istanza, compilando l'apposita modulistica (vedi fac-simile *proposta master*) e i relativi allegati (vedi allegati 1 e 2) redatti sulla base dei principi generali contenuti nel presente regolamento.

Coerentemente con tali principi generali, la proposta di Master dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) le *informazioni generali* sul master (Allegato 1): la tipologia di corso, l'anno accademico, l'area disciplinare con il relativo codice, la presenza di una eventuale convenzione, la modalità del titolo, e la modalità di erogazione, la lingua in cui si tiene il corso, la durata e il numero di CFU;
- b) l'*organizzazione* (Allegato 1): la struttura di riferimento, il referente del corso nonché dei componenti del comitato scientifico previsti al successivo art. 6; il coordinatore didattico se presente; i tutor come da successivo art. 8, l'eventuale numero massimo degli iscrivibili al corso, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non viene attivato;
- c) i *contenuti* (in italiano e in inglese) (Allegato 1): il nome del corso, gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso; i requisiti di accesso e le modalità di selezione; da descrizione in breve del percorso di formazione, le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale;
- d) la *struttura del corso* (Allegato 2): il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione per ciascuna del numero di crediti che lo studente deve acquisire (tenuto conto che ogni credito equivale a 25 ore di lavoro per studente), della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio o seminario, ecc.), del settore scientifico disciplinare, nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proposti

L'Area Gestione didattica dopo laurea e alta formazione fornisce il necessario supporto amministrativo al docente Referente del Master, per la predisposizione della modulistica.

2. L'attivazione dei corsi di Master di primo e secondo livello, istituiti con delibera del Senato Accademico, è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Delegato del Rettore al LLL e previo parere favorevole del Comitato Scientifico del Master. La predetta deliberazione di attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, nonché alla garanzia della copertura finanziaria, secondo quanto previsto dettagliatamente al successivo art. 12.

3. E' però nella facoltà del Rettore concedere, in casi particolari e su richiesta motivata del Referente del corso, apposita deroga nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti.
4. L' Area Gestione dopo laurea e alta formazione, ricevuta la delibera di istituzione del Master, procede, sulla base delle informazioni contenute nella proposta di Master e nei suoi allegati, alla predisposizione del bando che, una volta visionato dal Delegato del Rettore al LLL, sarà pubblicato con Decreto Rettorale ed inserito nel sito web di Ateneo di norma per 45 giorni.

E' possibile prevedere bandi con durata temporale maggiore o minore ai 45 giorni.

Nel caso in cui, al termine perentorio previsto per l'immatricolazione degli ammessi permanga una residuale disponibilità di posti per raggiungere il numero massimo di iscritti previsto dai singoli bandi, il Consiglio di Master a seguito di autorizzazione del Delegato del Rettore al Lifelong Learning e/o il Coordinatore del Master potrà accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista. Gli ammessi in questo caso non avranno diritto a partecipare all'assegnazione di eventuali borse di studio previste dal bando qualora, al momento dell'accettazione della domanda, sia stata già definita e pubblicata la data di svolgimento della selezione per l'attribuzione delle stesse o siano state già attribuite a seguito di pubblicazione della graduatoria. Agli iscritti sarà garantita la possibilità di beneficiare delle eventuali agevolazioni economiche previste dai singoli bandi.

5. Su richiesta di Enti pubblici e privati e di istituzioni scolastiche è possibile attivare Master che non prevedano l'emanazione di un bando di concorso pubblico, ma che siano riservati ai dipendenti e collaboratori delle strutture richiedenti.
6. Nel caso in cui, durante il primo periodo di svolgimento delle attività didattiche, dovessero pervenire istanze tardive di iscrizione al Master da parte di candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, il Referente del Master, valutata la possibilità di recupero delle attività formative e sentito il Delegato del Rettore al LLL, propone al Rettore l'eventuale iscrizione fuori termine, che sarà autorizzata dal Rettore con proprio provvedimento sempreché il candidato debba recuperare non più di 1/3 delle attività in presenza.
7. Qualora per un Master dovesse pervenire un numero di domande superiore ai posti messi a concorso, il Delegato del Rettore al LLL, al fine di rispondere in maniera adeguata a particolari esigenze espresse dal territorio e alla domanda di formazione e di aggiornamento in un determinato ambito, può proporre agli organi accademici l'ampliamento del numero dei posti disponibili, anche prevedendo, se del caso, uno sdoppiamento della classe.

ART. 6 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI

1. La gestione amministrativa dei corsi di Master universitario UNISOB è affidata all'Area Gestione didattica dopo laurea e alta formazione. Il Delegato del Rettore al LLL vigila per l'attuazione delle linee strategiche dell'Ateneo.
2. L'Area Gestione didattica dopo laurea e alta formazione provvede alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione da sottoporre ai competenti organi accademici, seguendone l'intero iter .

3. Nell'ambito di specifici e consolidati accordi di collaborazione in ambito didattico e/o scientifico e previa verifica del rispetto di predefiniti standard di efficienza ed efficacia, vi può essere una cogestione dei Master universitari secondo gli accordi stabiliti in sede di convenzione
4. Il Referente del corso è un docente di ruolo dell'Ateneo; nel caso di Master in convezione con enti il Referente può essere scelto anche tra soggetti esterni all'Ateneo, purché già in sede di proposta sia prevista l'attribuzione all'interessato di attività di docenza all'interno dello stesso Master.
5. Nel caso in cui un master sia proposto da un docente non di ruolo nell'Ateneo, il consiglio di Dipartimento individua un Referente del corso tra i docenti di ruolo dell'Ateneo. La durata dell'incarico di Referente del Master coincide, di norma, con la durata del Master stesso; l'incarico è rinnovabile.
6. La progettazione e organizzazione della didattica di ciascun corso di Master universitario è affidata al Referente e al Comitato scientifico. Il Comitato può comprendere esperti esterni e rappresentanti degli enti convenzionati. Il Rettore e il direttore di Dipartimento entrano di diritto nei comitati scientifici.
7. Nella progettazione e organizzazione delle attività didattiche dei Master l'inizio e la conclusione del corso dovranno essere tendenzialmente allineati all'anno accademico di riferimento. Per lo svolgimento della prova finale e il relativo conseguimento del titolo deve essere prevista una sessione di esami ed eventualmente una sessione suppletiva per gli allievi che non sono riusciti a completare una parte del percorso e/o che sono stati impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria.

ART. 7 - DOCENZA

1. Il corpo docente del corso di Master universitario comprende, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, docenti di ruolo di Università italiane o estere, e docenti esperti esterni al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale. Nel caso di docenti non di ruolo dell'Ateneo, l'incarico è affidato previa valutazione del CV da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. L'impegno didattico nel corso di Master universitario da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo è soggetto alle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia di assolvimento dei doveri didattici previsti dall'art. 6 della legge 240/2010 e dal "Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni" (Emanato con Decreto Rettorale del 14 settembre 2018, n. 561).
3. I compensi per le attività di docenza e tutoriali sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Referente del corso e devono risultare sempre e comunque compatibili con il piano finanziario del corso. Non possono essere corrisposti compensi per attività di docenza e tutoriale effettuata all'interno dell'impegno orario di cui all'art. 6 della legge 240/2010 e al titolo I del Regolamento Emanato con Decreto Rettorale del 14 settembre 2018, n. 561. In tal caso tali ore saranno riportate nel registro delle lezioni per il raggiungimento del proprio carico didattico.
4. I compensi sono comunque soggetti oltre alle norme nazionali, alle norme regolamentari dell'Ateneo in materia

di incarichi di docenza nei corsi istituzionali.

5. Le attività di progettazione e coordinamento di corsi di Master universitario devono essere previste all'interno del budget del Master stesso.

ART. 8 - TUTOR

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master universitario, il referente del corso e il Comitato scientifico individuano uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di stage. Nell'ambito di tali attività può essere utilizzato anche il Personale Tecnico Amministrativo (PTA) UNISOB che svolgerà l'attività relativa al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e le cui attività saranno compensate, nell'ambito delle disponibilità del piano finanziario del Master, con compensi non superiori al 50% del compenso minimo assegnato ai docenti.

ART. 9 - REQUISITI DI AMMISSIONE AI MASTER UNIVERSITARI

1. È ammesso ai corsi di Master universitario di primo livello chi abbia conseguito la laurea oppure un diploma universitario o di laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Può essere consentita l'iscrizione ad una specifica proposta formativa anche se il percorso alternativo non è esplicitamente indicato nel relativo bando anche a candidati in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di II grado su richiesta del Referente del Master e previa autorizzazione del Delegato del Rettore al LLL. In tal caso per tali candidati sarà predisposto un piano di studi individualizzato e al termine del percorso conseguiranno il titolo di Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale rientrante nel titolo III.
3. È ammesso ai corsi di Master universitario di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale o specialistica o un diploma di laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
4. Può essere consentita l'iscrizione ad un Master di secondo livello – anche se non esplicitamente indicato nel relativo bando – anche a candidati in possesso della sola laurea triennale, su richiesta del Referente del Master e previa autorizzazione del Delegato del Rettore al LLL. In tal caso per tali candidati sarà predisposto un piano di studi individualizzato e al termine del percorso conseguiranno il titolo di Master di primo livello (vedi art. 4, comma 5 e comma 8).
5. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, devono essere comparabili al titolo italiano valido per l'accesso per durata e livello. Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il comitato scientifico del Master universitario che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.
6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e ad altri corsi di studio

universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo di prima iscrizione.

7. Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master universitario, o il riconoscimento/esonero dalle attività di stage è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Referente del corso e dal Comitato scientifico.
8. Ai fini dell'ammissione ai corsi di Master universitario è prevista di norma una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:
 - a) gli obiettivi del corso di studio;
 - b) l'articolazione didattica;
 - c) i requisiti di accesso;
 - d) il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
 - e) il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in quattro rate;
 - f) eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione;
 - g) i criteri di selezione;
 - h) l'eventuale contributo per la partecipazione alla selezione di ammissione, ove siano previste prove specifiche, anche sotto forma di colloquio.
9. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti conseguito all'atto dell'immatricolazione, o comunque non oltre un mese dall'inizio delle attività del corso. Compatibilmente con le caratteristiche didattiche del Master, il bando può prevedere la presenza, a tutte o ad alcune attività formative, di persone non iscritte, in qualità di "uditori", fermo restando che tale posizione non attribuisce alcun diritto circa il conseguimento di crediti formativi, né l'accesso alla generalità dei servizi offerti dall'Ateneo ai propri iscritti e il rilascio di certificazioni, fatta eccezione per un'attestazione di sola frequenza rilasciata dal Referente del corso.
10. Lo status di studente del Master universitario si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici dell'Area segreteria studenti.
11. L'iscrizione a singoli moduli del corso di Master universitario è soggetta al rispetto delle norme previste dal regolamento carriera studenti dell'Ateneo in materia di iscrizione ai corsi singoli rimandando per questo al titolo III del presente regolamento.
12. Non è ammessa in alcun caso la restituzione del contributo di iscrizione già versato. Nel caso di contribuzione da corrispondere in più rate, il ritiro dal corso viene intesa come rinuncia agli studi con gli obblighi che ne conseguono e che sono disciplinati sul sito. Nei singoli bandi di ammissione può essere previsto il pagamento di una o più more per le rate corrisposte in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando.

1. Per conseguire il titolo di Master universitario lo studente dovrà avere maturato tutti i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio, stage, project work e alla prova finale, e dovrà essere in regola con gli aspetti amministrativi.
2. Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale.
3. Le verifiche di ogni singola attività prevista nel piano di studi può avvenire al termine del corso o al termine di gruppi di attività. La valutazione può essere espressa in trentesimi o attraverso un giudizio. La prova finale è espressa sempre in centodecimi.
4. Relativamente agli esami intermedi/prove intercorso valutati in trentesimi e/o con giudizio la data inserita nel verbale elettronico e riportata nel certificato delle attività formative sostenute dagli studenti va intesa come riferita alla mera verbalizzazione elettronica di prove svolte in modalità asincrona durante tutta la durata del singolo Master e, pertanto, non comporta la presenza nella sede dell'Ateneo degli iscritti al Master.
5. La prova finale dei Master di cui sopra si svolge in presenza presso la Sede dell'Ateneo e/o presso altre sedi previa richiesta ed autorizzazione da parte dei competenti organi accademici.
6. Per gli esami intermedi i componenti delle commissioni devono essere minimo due; per la prova finale i componenti della commissione devono essere minimo tre.
7. Per gli esami intermedi i componenti delle commissioni vengono comunicati all'Area Gestione didattica dopo laurea e alta formazione (e, per conoscenza, al Delegato del Rettore) da parte del Referente del Master e può essere prevista una unica commissione per tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi. Di norma la Commissione è presieduta da un professore di I e/o II fascia di ruolo nell'Ateneo (che non abbia necessariamente insegnato nel Master) e composta da uno o più docenti del Master.
8. Per la prova finale i componenti della commissione vengono proposti dal referente del master al Delegato del Rettore al LLL, che ne approva la composizione e la comunica all'Area Gestione dopo laurea e alta formazione. Di norma la Commissione è presieduta da un professore di I e/o II fascia di ruolo nell'Ateneo (che non abbia necessariamente insegnato nel Master) e composta da due o più docenti del Master.
9. Per la costituzione delle commissioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 non è necessaria la predisposizione di un decreto rettorale.
10. Lo studente che non consegua il titolo all'interno delle sessioni previste per la prova finale, decade dallo stato di studente del Master e perde il diritto a conseguire il titolo. In nessun caso può essere previsto il rimborso delle tasse versate.

ART. 11 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1. Il contributo di iscrizione è proposto dal Referente del Master sentito il Delegato del Rettore al LLL in coerenza con gli obiettivi, la gestione e le attività del master. e approvato dal Consiglio di Amministrazione
2. I bandi di ammissione possono prevedere delle quote agevolate per particolari categorie, pubblicandone i requisiti.

ART. 12 – PIANO FINANZIARIO

1. La deliberazione di attivazione del Master di cui al precedente art. 5 comma 2 è subordinata alla garanzia della copertura finanziaria.
2. L'importo del contributo di iscrizione è proposto dal Referente del corso nella proposta master (Allegato 1), sentito il Delegato del Rettore al LLL che valuta la proposta in relazione agli obiettivi, alla gestione e alle attività del Master, nonché alla coerenza con i contributi previsti per altri Master realizzati dall'Ateneo e dello stesso livello.
3. Il piano finanziario (allegato 3), predisposto dal Referente del Master sentito il Delegato del Rettore al LLL, deve essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la congruenza della tipologia e degli importi delle uscite con le esigenze del programma formativo, approverà il piano finanziario e lo renderà così autorizzatorio. Da quel momento la gestione delle risorse destinate al funzionamento dell' iniziativa sarà affidata al Referente del Master con il supporto dell' Area Gestione dopo laurea e alta formazione.

4. Il piano finanziario delle attività dei corsi di Master universitario deve contenere le entrate e le uscite.
5. Le entrate sono costituite da:
 - a) dai contributi degli iscritti: il numero degli iscritti indicati è quello che consente la copertura finanziaria del master;
 - b) da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni;
 - c) da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.
6. Le uscite sono costituite da:
 - a) Costi docenza nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 7
 - b) Compenso Referente master, comitato scientifico
 - c) Compenso coordinatore didattico (se previsto)
 - d) Compenso tutor
 - e) Compenso eventuale impegno orario Personale Tecnico Amministrativo (PTA) Unisob
 - f) Spese per: viaggi, ausili didattici, strumenti informatici, pubblicità, pubblicazione atti, Fondo Premi, Convegni, iniziative formative e tutto quanto può concorrere alla buona riuscita del master.
7. È previsto un contributo finanziario all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo pari al 40% dei contributi degli iscritti. Una variazione di questa percentuale può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione in casi particolari.
8. Dopo la riscossione dell'ultima rata, il Referente del Master, con il supporto dell' Area Gestione dopo laurea e alta formazione, potrà presentare, al Consiglio di Amministrazione la variazione del piano finanziario.
9. Nel caso di corsi in convenzione con enti e aziende il piano finanziario dovrà tenere comunque conto di una quota a favore dell'Ateneo. Le modalità di ripartizione di cui ai punti 5 e 6 saranno disciplinate nella convenzione

stessa.

10. Nel caso in cui il Referente del Master non sia un docente di ruolo dell'Ateneo (art. 6 comma 5), il piano finanziario viene predisposto direttamente dall'Area Gestione della didattica dopo laurea e alta formazione sulla base delle indicazioni e con la supervisione del Delegato del Rettore al LLL.
11. Gli eventuali utili rimarranno nella disponibilità del Bilancio universitario e saranno utilizzati per finalità di didattica e ricerca

ART. 13 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. I corsi di Master universitario sono sottoposti alla valutazione dei risultati sulla base di una relazione compilata dal Referente del Master. Tali dati sono eventualmente integrati dalla raccolta dei questionari somministrati anche online ai partecipanti, al termine di ogni attività formativa per accertare il grado di soddisfazione e, a fine corso per testare gli esiti occupazionali. Alla predisposizione dei questionari, alla raccolta e organizzazione dei dati provvede l'Area Gestione didattica dopo laurea e alta formazione con l'ausilio del tutor del corso.
2. Il Delegato del Rettore al LLL relaziona annualmente al Senato Accademico circa l'insieme delle attività svolte nei Master di cui al presente Regolamento e dei risultati conseguiti, in relazione a quelli prefissati, anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo.
3. Il Responsabile amministrativo dell'Area gestione Dopo laurea ed Alta formazione relaziona mensilmente al Delegato del Rettore al LLL sull'andamento della gestione amministrativa dei Master e delle attività di "Lifelong Learning".

TITOLO III - LIFELONG LEARNING

ART. 14 - CARATTERISTICHE

1. Le attività di Lifelong Learning si configurano come corsi di perfezionamento per lo sviluppo di specifiche competenze e capacità, corsi di aggiornamento professionale per lo sviluppo di capacità operative e applicazioni legate a specifiche competenze e professionalità, corsi di formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento professionale di persone occupate, corsi intensivi di formazione, corsi di formazione e workshop, al termine dei quali l'Ateneo rilascia le seguenti attestazioni:

-Corso di perfezionamento;

-Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale;

-Corso di aggiornamento;

-Corso di formazione;

-Corso di formazione specialistica;

-Workshop formativo.

2. I corsi rientranti nelle attività di Lifelong Learning non devono rispettare i vincoli di cui all'art. 4, commi 3, 7 e 8, art. 5, comma 1 lettera d; art. 9.

ART. 15 - ACCESSO AI CORSI

1. L'iscrizione ai corsi rientranti nelle attività di Lifelong Learning è consentita a coloro che hanno i requisiti previsti dal corso e non è richiesto un bando di accesso.
2. Per l'attivazione dei suddetti Corsi sarà pubblicata una scheda di presentazione sul sito di Ateneo, contenente gli obiettivi e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e per l'iscrizione.

ART. 16 - ATTIVAZIONE E GESTIONE

1. L'organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle attività di Lifelong Learning segue l'iter dei master descritto nel titolo II di questo regolamento ad eccezione dei punti su citati.
2. Per l'istituzione e l'attivazione dei corsi è richiesta la struttura del corso (Allegato 1/bis) e non è richiesto il piano di studio (allegato 2).
3. La durata varia ma non può mai superare l'anno.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI PROMOZIONE

ART. 17 – PROMOZIONE DEI MASTER E DEI CORSI DI LIFELONG LEARNING

1. Per una opportuna promozione dei master e i corsi di lifelong learning possono essere avviate, su richiesta del Referente del Master e previa valutazione ed autorizzazione del Delegato del Rettore al LLL, campagne pubblicitarie attraverso la rete e gli strumenti social purché previste nel piano finanziario.
2. Il Referente del Master fornisce una scheda al Delegato del Rettore al LLL contenente sia le indicazioni di base del master e/o corso da promuovere sia le indicazioni relative al target dei possibili destinatari. Il Delegato del Rettore al LLL effettua una valutazione (anche sulla base delle eventuali edizioni precedenti del Master, sulle potenzialità e richieste del mercato del lavoro nonché sulle possibilità di successo dell'iniziativa) dopodiché la trasmette con un parere al Rettore che – eventualmente – autorizza la campagna pubblicitaria a cura dell'ufficio web marketing.
3. I costi della campagna pubblicitaria gravano sul bilancio del singolo master e/o corso per il quale è stata effettuata la promozione e/o su un fondo per la comunicazione e la pubblicità eventualmente consolidato; nel caso dei master e/o corsi non attivati, le spese graveranno sulla quota del 40% delle spese generali di Ateneo degli altri Master attivati nell'Anno Accademico di riferimento.

